

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 348

Adunanza 21 marzo 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 21 del mese di marzo alle ore 13:10 in Torino in una sala di Palazzo Lascaris, via Alfieri n.15, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Alberto CIRIO~~ ~~Presidente~~, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO, ~~Elena CHIORINO~~, ~~Maurizio Raffaello MARRONE~~, ~~Fabrizio RICCA~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e gli Assessori: CHIORINO, MARRONE, RICCA

(Omissis)

D.G.R. n. 20 - 6625

OGGETTO:

D.M. 20 ottobre 2023. Legge regionale 3/2023, articolo 60, comma 3. Definizione dell'importo dei diritti di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni uniche regionali relative alla realizzazione di infrastrutture elettriche della rete di distribuzione, con tensione fino a 220 Kv. Revoca della D.G.R. 30-2937 del 28.11.2011 e della D.G.R. 33-27161 del 26.04.1999.

A relazione dell'Assessore GABUSI:

Premesso che:

la materia inerente alle infrastrutture elettriche regionali fino a 150000 Volt era disciplinata con legge regionale 26 aprile 1984 n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt);

con deliberazione n. 33-27161 del 26.04.1999, la Giunta regionale aveva approvato lo schema di una convenzione con la Società Enel S.p.A. per la definizione delle procedure autorizzative degli impianti relativi alle predette infrastrutture, in cui, tra l'altro, all'articolo 8 era previsto l'impegno dell'Enel a provvedere al rimborso alla Regione delle spese di istruttoria sostenute per tutti gli atti autorizzativi di competenza regionale, da corrispondere, secondo gli importi definiti a seconda delle tipologie di prestazioni, e con la previsione del rinnovo della convenzione, anche tacito, a cadenza biennale;

con il D.lgs. 79/1999 (cd Decreto Bersani) "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme tecniche per il mercato interno dell'energia elettrica" veniva attuata, in Italia, la liberalizzazione del mercato elettrico, con conseguente apertura ad altri operatori economici; ne derivava la necessità di estendere, per ragioni di equità, l'obbligo di pagamento delle spese istruttorie a tutti i soggetti richiedenti autorizzazioni per la costruzione ed esercizio di infrastrutture elettriche fino a 150000 Volt;

a tal fine, la legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie), all'articolo 14, stabiliva l'onere del versamento delle spese di istruttoria a carico di chiunque richiedesse l'autorizzazione o

presentasse denuncia per la realizzazione di elettrodotti e rimandava alla Giunta regionale la definizione degli importi economici in considerazione della complessità dell'istruttoria;

tale previsione è stata infine attuata con D.G.R. n. 30-2937 del 28 novembre 2011.

Premesso, inoltre, che:

il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", all'articolo 61, ha previsto l'adozione di Linee Guida nazionali al fine di assicurare la semplificazione delle procedure autorizzative degli interventi relativi alle infrastrutture elettriche della rete di distribuzione, non facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), tramite il rilascio dell'autorizzazione unica, comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle medesime infrastrutture, secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre ai casi da sottoporre a procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori, autocertificazione e i casi di attività libera;

in ossequio a tale previsione normativa, sono state adottate, previa intesa espressa in sede di Conferenza Unificata in data 12.10.2022, le "Linee Guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione", con il decreto 20 ottobre 2022 del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro della Cultura, pubblicate nella G.U. n. 304 del 30.12.2022;

tali Linee Guida nazionali prevedono, per le Regioni, l'obbligo di recepirne le disposizioni nel proprio ordinamento e, in difetto, ne dispongono comunque l'entrata in vigore entro 180 giorni successivi alla relativa pubblicazione;

la legge regionale 9 marzo 2023, n. 3 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022), all'articolo 60, comma 1, ha abrogato la legge regionale 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) e, al comma 2, ha recepito integralmente le disposizioni delle citate "Linee Guida nazionali";

il comma 3 del medesimo articolo 60 prevede la corresponsione di diritti di istruttoria, prima del rilascio dell'autorizzazione unica regionale di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida nazionali, a carico dei soggetti richiedenti, nella misura da determinarsi con provvedimento della Giunta regionale, in considerazione della complessità del procedimento.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica:

in attuazione di tale disposto normativo, nel ritenere superati, rispettivamente, la D.G.R. n. 33-27161 del 26.04.1999 e la D.G.R. n. 30-2937 del 28.11.2011, sopra richiamate, in tema di spese istruttorie, risulta congruo, tenuto conto della complessità del procedimento, quantificare gli importi per le spese di istruttoria per le autorizzazioni uniche regionali, in attuazione del sopra richiamato articolo 60, comma 3, in:

1. € 2.000,00 per ciascuna istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti elettrici con tensione superiore a 30.000 Volt fino a 220.000 Volt (alta tensione);
2. € 1.500,00 per ciascuna istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti elettrici amovibili con tensione superiore a 30.000 Volt fino a 220.000 Volt (alta tensione);

occorre, inoltre, prevedere di procedere con periodicità triennale all'aggiornamento di detti importi, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da individuarsi con provvedimento del Dirigente responsabile della struttura regionale competente al rilascio delle autorizzazioni.

Preso atto, come da documentazione agli atti della sopra citata Direzione regionale, delle criticità rappresentate dagli operatori economici della rete di distribuzione, nonché delle difficoltà dei Comuni nel dare immediata attuazione al paragrafo 3 delle sopradette Linee Guida relativo alle denunce di inizio lavori (cd. DIL).

Ritenuto opportuno, nello spirito di una fattiva e leale collaborazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni, mettere a disposizione, a favore dei Comuni che lo richiedano, i Settori Tecnici regionali della sopra citata Direzione regionale, in virtù della loro consolidata competenza a ricevere le denunce in attuazione dell'abrogata legge regionale 23/1984, per fornire supporto nella ricezione delle denunce inizio lavori, così come ora disciplinate dalle Linee Guida nazionali, fino allo scadere del termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime Linee Guida, ferma restando, come previsto al paragrafo 3.8 delle medesime Linee Guida nazionali, la facoltà per i soggetti gestori della rete di distribuzione di presentare istanza unica regionale, in caso di necessità di acquisizione di dichiarazione di pubblica utilità o di autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di definire, in attuazione all'articolo 60, comma 3, della legge regionale 3/2023 e con contestuale revoca della D.G.R. n. 30-2937 del 28.11.2011 e della D.G.R. n. 33-27161 del 26.04.1999, gli importi dei diritti di istruttoria previsti per l'autorizzazione unica regionale di cui al paragrafo 2 delle "Linee Guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione", adottate con il D.M. 20 ottobre 2022, come segue:

1. € 2.000,00 per ciascuna istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti elettrici inamovibili con tensione superiore a 30.000 Volt fino a 220.000 Volt (alta tensione);

2. € 1.500,00 per ciascuna istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti elettrici amovibili con tensione superiore a 30.000 Volt fino a 220.000 Volt (alta tensione);

- di stabilire che con periodicità triennale si provveda all'aggiornamento di detti importi, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da individuarsi con provvedimento del Dirigente responsabile della struttura regionale competente al rilascio delle autorizzazioni;

- di demandare al suddetto Dirigente l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi comprese la comunicazione delle modalità operative per il versamento delle spese istruttorie mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Piemonte;

- di stabilire di mettere a disposizione a favore dei Comuni che lo richiedano, i Settori Tecnici regionali della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per fornire supporto nella ricezione delle denunce inizio lavori, così come disciplinate dalle suddette Linee Guida nazionali, fino allo scadere del termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime Linee Guida, ferma restando, come previsto al paragrafo 3.8 delle medesime Linee Guida nazionali, la facoltà per i soggetti gestori della rete di distribuzione di presentare istanza unica regionale, in caso di necessità di acquisizione di dichiarazione di pubblica utilità o di autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici;

- di disporre che il presente provvedimento produrrà effetti il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione trasparente.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 21 marzo 2023.

cr/